

## OSSERVATORIO sulla GIUSTIZIA CIVILE di ROMA – Gruppo FAMIGLIA e ADR

Compito del lavoro di sintesi è porre in parallelo il “*protocollo d’intesa con il foro*” sulle spese straordinarie per i figli, sottoscritto dai magistrati della prima sezione del Tribunale di Roma e l’Ordine del foro romano il 17 dicembre 2014, con le “*linee guida sul contributo al mantenimento dei figli*”, redatto dal gruppo di lavoro “famiglia e minori” all’assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, tenutasi a Roma il 19/21 maggio 2017. Per completare e ampliare il confronto fra le proposte in tema, si inseriscono nella tavola sinottica anche le “*linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare*” elaborato dal CNF in unione con la Commissione “*famiglia*” (del CNF), la Rete dei referenti per il diritto di famiglia e le Associazioni di settore, approvato nella seduta del 14 luglio 2017 e inviato ai presidenti dei Consigli degli Ordini locali “*anche ai fini della stipula di eventuali protocolli con la magistratura a livello territoriale*”.

A) Le *linee guida* dell’Osservatorio sono precedute da una “*premessa*” che illustra la finalità perseguita, dal suggerimento all’utilizzo per conferire “*efficacia*” alla concreta attuazione delle linee guida e infine da un “*invito*” agli operatori – magistrati e avvocati – alla chiarezza e completezza degli atti difensivi e dei provvedimenti presidenziali, interinali e collegiali. Si riporta integralmente il testo

A1)

### *PREMESSA*

Finalità delle proposte Linee Guida è quella di individuare in via preventiva, nel prioritario interesse dei figli, le modalità per determinare la misura dell’assegno di mantenimento il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto.

Nella determinazione del contributo economico e nelle questioni inerenti il mantenimento dei figli, i genitori dovranno conformare l’esercizio della responsabilità genitoriale al rispetto del superiore interesse del minore, costituendo quest’ultimo punto di resistenza e garanzia per una giustizia a misura di minore, in ossequio alla lettera B, numero 1, dei principi fondamentali delle Linee Guida del Consiglio d’Europa; secondo cui “*Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano*”.

In attuazione dell'indicata finalità connessa all'esercizio della responsabilità genitoriale è necessario che le parti si comunichino preventivamente, con il mezzo più idoneo in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa non ricompresa nell'assegno perequativo e perseguano, in quanto possibile, la ricerca dell'accordo.

In quest'ottica la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia in regime di convivenza, che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi, al fine di consentire, in caso di mancato accordo tra le stesse, una quantificazione giudiziale adeguata alle complessive esigenze quotidiane di vita dei figli e, nel contempo, correlata alla situazione reddituale e patrimoniale, spesso più gravosa, determinata dalla crisi della famiglia.

Al di fuori di queste voci di spese correnti vi sono le spese extra assegno, così dette straordinarie, non soltanto perché, talvolta, oggettivamente imprevedibili, ma, altresì, perché, quantunque relative a necessità o utilità prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze saltuarie ovvero sono di importo apprezzabile rispetto alle capacità economiche dei genitori.

**A2)**

#### *EFFICACIA*

La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle presenti linee guida dipenderà dalla più che auspicabile recezione di esse, anche *per relationem*, nei protocolli adottati nei vari tribunali in materia di contribuzione economica e di mantenimento della prole, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti aventi ad oggetto le spese straordinarie di cui non sia chiesta la modifica o la revisione.

**A3)**

#### *INVITO*

agli avvocati, al Presidente del Tribunale, al Tribunale in funzione collegiale ed ai giudici

Si invitano gli avvocati a specificare, in maniera dettagliata, nei rispettivi atti introduttivi le voci di spesa inerenti ai figli e ciò in quanto il criterio preminente per fissare l'assegno è costituito dalle attuali esigenze dei figli, indicando le esigenze correnti di natura primaria (tra cui, ad es., quelle alimentari, abitative, di cura della persona e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice, funzionalmente competente, di provvedere, ai sensi del IV comma dell'art. 337 ter c.c. (o dell'art. 316 bis c.c.), alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Il Presidente del tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e nelle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 316 bis c.c., il Collegio, nei provvedimenti provvisori e definitivi aventi ad oggetto le richieste economiche riguardanti i figli non matrimoniali ex art. 337 bis e ss c.c., provvederanno a:

- individuare, in modo dettagliato, le spese incluse nell'assegno di mantenimento per i figli e quelle extra, indicando i criteri guida cui le parti dovranno attenersi per l'individuazione delle spese extra assegno,
- distinguere quali tra le spese extra, ai fini della rimborsabilità, richiedono il consenso dell'altro genitore da quelle che non lo richiedono
- ed indicare la quota di riparto gravante sui genitori da determinare nel rispetto del principio di proporzionalità (o l'onere esclusivo a carico di un solo genitore).

\* \* \*

**B)** Pur esponendo sostanzialmente i medesimi concetti, l'*incipit* introduttivo del *protocollo* del foro romano è più scarno. Si trascrive il testo

**B1)** La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel *quando* e nel *quantum* e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del *budget* di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che erano già le specifiche spese correnti della famiglia coesa (come ad es. anche la baby sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

\* \* \*

C) Si trascrivono infine le premesse alle *linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare* del CNF

La riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile che ha drasticamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, quanto possibile, il contenzioso riguardante l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento dei figli.

Con il venir meno del genitore affidatario in via esclusiva, e con l'introduzione della natura meramente perequativa dell'assegno di mantenimento dei figli, qualcuno oggi ritiene che la separazione dei genitori non introduca di per sé la necessità di ripartire preventivamente ed in via forfettaria gli oneri rappresentati dall'obbligo di cui all'art.316 bis c.c., ed ancor più, che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio di bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso. La prassi che assegnava al genitore non convivente il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all'affidamento morso-genitoriale l'affidamento condiviso, alla potestà genitoriale, la responsabilità genitoriale e all'assegno di mantenimento il mantenimento diretto.

Non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sull'effettiva eguaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori sembra faticare ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L'assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, e solidarietà familiare disciplinati dall'art.316 bis c.c.

E' dovere dell'interprete dare attuazione alle previsioni di cui agli artt.316 bis e 337 ter c.c., attraverso un'analisi obiettiva della concreta situazione di fatto da regolare, nell'auspicabile prospettiva della piena realizzazione del dato normativo.

Pertanto, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, va sempre disciplinata, nei casi regolati dagli artt.337 bis e ss c.c., l'equa ripartizione di quelle ulteriori.

Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia — di fatto o fondata sul matrimonio- e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso.

Da qui l'esigenza di definire apposite linee guida, atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile, la concreta distinzione fra le due voci di credito. Diviene necessario, pertanto, ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Al sol fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del menage familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell' 337 ter c.c.

Da qui l'esigenza di recitare concettualmente le voci di "spese straordinarie" che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell' "an" e non determinabili nel "quantum" perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. 337 ter c.c .

Si ritiene, dunque, necessario distinguere le due categorie di spese "ordinarie" e "straordinarie" o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il "preventivo consenso".

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate :

\* \* \*

**D)** A seguire il “parallelo” - tavola sinottica fra il protocollo (a sinistra), le linee guida dell’Osservatorio (al centro) e le linee guida del CNF (a destra): si è cercato di mantenere l'allineamento fra le diverse voci di “spesa-contributo” riportate nei tre documenti, evidenziando (senza pretesa di completezza, anzi con la certezza di alcune omissioni e discrasie) con il carattere corsivo giallo capitoli o voci di spesa diverse e non comprese negli altri documenti.

<p><u>Spese comprese nell'assegno di mantenimento:</u> vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), <b>carburante</b>, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; <b>prescuola, doposcuola</b> e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).</p>	<p><b>Contenuto dell'assegno di mantenimento</b></p> <p>Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, <i>la periodicità</i>, come requisito quantitativo, <i>la non gravosità</i>, e per requisito funzionale, <i>l'utilità e/o necessità</i>.</p> <p>Salva diversa previsione, <b>si considerano comprese nell'assegno di mantenimento</b>, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le <b>visite pediatriche di routine</b> e medicinali da banco, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo medio-superiore, i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento; le <b>rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati</b> e baby sitter purché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile.</p> <p>Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento,</p>	<p>SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), <b>attività ricreative abituali</b> (cinema, feste ed attività conviviali), <b>spese per la cura degli animali domestici dei figli</b> (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).</p>
---	--	--

<p><u>Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori</u>, suddivise nelle seguenti categorie:</p> <p><i>N.B. ndr. Per queste voci è stato mutato l'ordine "protocollo"</i></p>	<p>determinato come sopra, in maniera omnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p><b>Non compensabilità tra spese comprese nell'assegno perequativo e spese extra.</b></p> <p><b>Divieto di inclusione delle "spese extra" nell'assegno perequativo.</b></p> <p>Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.</p> <p>Le spese extra assegno non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento in quanto la loro forfetizzazione può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento e recare grave danno ai figli.</p> <p><b>Spese extra assegno: documentazione, ripartizione e concertazione</b></p> <p><i>espositivo delle "linee guida", per mantenere il</i></p> <p>Tutte le spese extra assegno devono essere documentate.</p> <p>Anche le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni.</p> <p>Alla stregua delle superiori considerazioni possono essere indicati i seguenti ambiti di spesa: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.</p> <p>Costituiscono, invece, <b>spese extra assegno,</b></p>	<p>SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. suddivise nelle seguenti categorie:</p> <p><i>parallelismo con le corrispondenti voci del</i></p>
--	---	--

<p>scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;</p>	<p><b>richiedenti il necessario accordo</b>, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità o sostenibilità della spesa, quelle relative a:</p> <p><b>b) scolastiche:</b> lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, <i>corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro</i>, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, <i>corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master)</i>, gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;</p>	<p>Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; <i>frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari</i>; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di</p>
---	--	--

<p>spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);</p> <p>spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;</p> <p>spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi <i>presso strutture pubbliche</i> o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;</p>	<p><b>c) extrascolastiche:</b> baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (<i>ivi comprese le spese di trasporto e stages</i>); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di <i>mezzi di locomozione</i> (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, <i>corso per conseguimento della patente</i>, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), <i>spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere)</i>.</p> <p><b>a) sanitarie:</b> visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;</p>	<p>studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;</p> <p>Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.</p> <p>Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;</p> <p>Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.</p> <p>organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.</p>
--	---	--

<p><u>spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:</u>  libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, <b>spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private</b>, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.</p>	<p>Rientrano nelle <b>spese extra</b>, in quanto non richiedono il <i>previo accordo dei genitori</i>, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità</p> <p>a) <b>sanitarie:</b> di norma, quelle connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell’ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). <b>Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.</b></p> <p>b) <b>scolastiche:</b> iscrizioni e retta dell’asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da riportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell’assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;</p> <p>c) <b>extrascolastiche:</b> spese sportive per un’attività, <b>spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori</b>, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).</p>	<p>SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:  libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; <b>spese protesiche</b>; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori"</p> <p>Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.</p>
---	---	--

	<p><b>Il rimborso al genitore anticipatorio: quota e modalità.</b>  È auspicabile che entrambi i genitori provvedano <i>contestualmente al pagamento</i> della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.  Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatorio, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione e l'altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.  Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuna che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.</p> <p><b>Deducibilità fiscale</b>  I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, <i>entro la scadenza fiscale o assicurativa</i>) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.  Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.</p> <p><b>Rimborsi e sussidi</b>  Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri</p>	<p>IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATORIO</p> <p>In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.</p> <p>Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.</p> <p>DEDUCIBILITA' FISCALE</p> <p>La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.</p> <p>Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo</p>
--	--	---

	<p>enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi e genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.</p> <p><b>Assegni familiari</b>  Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.</p> <p><i>Per evidenti ragioni di semplificazione, i provvedimenti giudiziari adottandi in tale materia conterranno l'esplicita previsione dell'attribuzione ex lege al genitore collocatario e/o affidatario, anche dei predetti assegni familiari.</i></p>	<p>Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.</p> <p><b>ASSEGNI FAMILIARI</b>  L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.</p>
--	---	---

Dalla tavola sinottica emerge con evidenza la sintesi del “protocollo” romano rispetto alle linee guida, che tuttavia non incide sulla completezza dei contenuti, se non con differenze minimali che, per comodità di lettura, sono state evidenziate in giallo.

Peraltro l'utilità del protocollo è ormai collaudata in questi anni, sotto il duplice profilo di prevenire l'insorgere del contenzioso (particolarmente acceso e virulento in materia di spese extra assegno) e di fornire uno strumento di applicazione diretta duttile e di facile comprensione alle parti, che devono concretamente applicarlo, nonché utile al confronto pratico sulle problematiche economiche che si presentano nella gestione dei figli.

Il tempo trascorso dalla sottoscrizione del protocollo e l'approfondimento esplicativo di alcuni capitoli di spesa emergente dalle linee guida potrebbero suggerire una revisione, senza che tuttavia si perda quella “agilità” e snellezza che rappresentano caratteristiche positive.